



COMUNE DI CALANNA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Via Bruca, 2 – 89050 – Calanna (RC)

Codice Fiscale 00256490806

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 20.12.2017

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle intervenute con il D. Lgs. n. 205/2010 e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, ha come oggetto:
 - a. la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
2. L'Amministrazione Comunale esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art.113, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000. L'Amministrazione Comunale potrà gestire tale attività in forma diretta, ovvero attraverso società *in house*, ovvero tramite gestore del servizio secondo le modalità indicate in apposito contratto di servizio.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
4. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione di un programma prevenzione dei rifiuti urbani ai sensi degli artt. 179, 180, 180bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. L'Amministrazione Comunale può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Art. 4 Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio di chi inquina paga.
4. L'Amministrazione Comunale promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
 - b. la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti;
 - c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - d. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.

2.L'Amministrazione Comunale promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche in presenza di un gestore del servizio, con particolare riferimento a quelle pratiche che consentono la riduzione della produzione dei rifiuti.

Art. 6 Accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n. 195/2005 e dal Regolamento comunale per l'accesso alle informazioni ambientali.

TITOLO II: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 7 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n.152/2006, per come modificati dal D.Lgs. 205/2010:

- a. *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. *Rifiuto organico*: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.
- c. *Rifiuti pericoloso*: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 205/2010;
- d. *Produttore di rifiuti*: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti;
- e. *Produttore del prodotto*: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- f. *Detentore*: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- g. *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- h. *Raccolta*: il prelievo dei rifiuti, la cernita preliminare e il deposito ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i. *Raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j. *Smaltimento*: qualsiasi operazione diversa anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; l'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 205/2010 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

- k. *Recupero*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli a assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; l'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 205/2010 riporta un elenco non esaustivo delle possibili operazioni di recupero;
- l. *Riciclaggio*: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- m. *Imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- n. *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- o. *Imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- p. *Imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- q. *Rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione.

2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:

- a. *Auto-compostaggio*: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- b. *Conferimento*: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
- c. *Centro di raccolta*: area presidiata recintata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- d. *Isola/Piazzola ecologica*: aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;

- e. *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
- f. *Raccolta con contenitori*: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (centri di raccolta, isole/piazzole ecologiche ecc.);
- g. *Spazzamento*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenza, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- h. *Servizio integrativo*: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
- i. *Gestore del servizio*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

Art. 8 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. n.152/2006 per come modificato dal D.Lgs. 205/2010.

2. Sono *rifiuti urbani*:

- a. I *rifiuti domestici*, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
 - i. *Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU)*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
 - ii. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
 - iii. *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
 - iv. *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile*: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
 - v. *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002 (contrassegnati con "*");

vi. *Ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;

vii. *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.

b. *Rifiuti assimilati*: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III° del presente Regolamento;

c. *Rifiuti dallo spazzamento delle strade*;

d. *Rifiuti esterni*, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e. *Rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

f. *Rifiuti cimiteriali*: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

3. Sono *rifiuti speciali*:

a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c. I rifiuti da lavorazioni industriali;

d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;

e. I rifiuti da attività commerciali;

f. I rifiuti da attività di servizio;

g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;

h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;

i. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.

TITOLO III:ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 9 Criteri di assimilazione

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano in via provvisoria (fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali-quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett.e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato) l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

2.Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:

- a. Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.i.;
- b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.i.;
- d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n.254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
 - i. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - ii. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - iii. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - iv. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
 - v. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - vi. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - vii. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e i sacche utilizzate per le urine;
 - viii. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti

urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non e' soggetta a privativa;

- e. rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 205/2010, limitatamente:
 - i. alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c., salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
 - ii. ai rifiuti vegetali prodotti dal soggetto che abbia effettuato, anche in regime di impresa, la manutenzione del verde a condizione che abbia stipulato con il Gestore del servizio apposita convenzione dalla quale si evinca la provenienza da area sottoposta a TIA;
- f. rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.

3. I riferimenti quantitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.

4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma del D.Lgs. n. 152/2006.

Art.10 Esclusioni

1.Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:

- a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- c. presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, coma ad esempio:
 - i. consistenza non solida, fatta eccezione per gli olii commestibili;
 - ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - iii. fortemente maleodoranti;
 - iv. eccessiva polverulenza.

- d. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
- e. siano classificati come pericolosi.

2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- a. rifiuti costituiti da pneumatici;
- b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
- c. rifiuti di imballaggi terziari;
- d. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

Art. 11 Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi

1. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali-quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti anche presso ditte terze.

2. I rifiuti non assimilabili non possono essere conferiti nel circuito di raccolta pubblico, quando svolto direttamente dall'Amministrazione Comunale; tuttavia in presenza di un gestore del servizio e previa stipula di apposita convenzione con lo stesso, tali rifiuti non assimilabili possono essere conferiti al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche.

TITOLO IV: SISTEMI DI RACCOLTA

Art. 12 Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata viene organizzata al fine di rispondere alle indicazioni e alle norme nazionali, al Piano regionale e provinciale per la gestione dei rifiuti, in particolare prevedendo:

- a. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella biodegradabile, detta umido, relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di digestione;
- b. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero e valorizzazione;
- c. l'attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente.

2. Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'Amministrazione Comunale deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.

3. E' fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

Art. 13 Sistemi di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:

- a. *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o bidoni rigidi;
- b. *Raccolta con contenitori stradali*: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (cassonetti, campane,...), sia in piazzole che in isole ecologiche;
- c. *Raccolta presso Centri di raccolta*: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.
- d. *Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari*.

2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi digestione.

Art. 14 Frequenza ed orari del servizio

1. Le frequenze e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo, a partire dalle lavoratrici e dai lavoratori e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.

2. Il servizio di spazzamento sarà organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Art. 15 Collocazione dei contenitori

1. I contenitori posizionati sul territorio comunale dovranno essere collocati, di norma, ad una distanza non superiore a 350 metri dalle utenze servite.

2. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.

3. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:

- a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
- b. entro la distanza di visibilità (minimo di circa 3 m) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
- c. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

- 4.** Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:
- a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
 - c. ingressi di farmacie;
 - d. ingressi di scuole, asili, ospedali.
- 5.** Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
- 6.** Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
- 7.** I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in appositi siti opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento dei suddetti siti dovrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili. In caso contenitori di rifiuti urbani collocati, temporaneamente, su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 cm.
- 8.** Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante l'apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura dell'Amministrazione Comunale, o in caso di presenza dal gestore del servizio.
- 9.** La localizzazione dei suddetti contenitori è stabilita, nel rispetto della normative vigente, a cura dell'Amministrazione Comunale, o in caso di presenza dal gestore del servizio previo concerto della Polizia Locale e dell'Ufficio comunale preposto.
- 10.** L'Amministrazione Comunale, o in caso di presenza dal gestore del servizio, ha la facoltà di collocare i contenitori all'interno delle aree private previa apposita convenzione con l'utente.
- 11.** Nel caso di interventi di sistemazione viaria, di nuove asfaltature dovute al rifacimento del manto stradale o ad altri lavori che necessitino lo spostamento o l'inaccessibilità temporanea da parte degli utenti di eventuali piazzole ecologiche con contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, deve essere acquisito il preventivo parere dell'Amministrazione Comunale, o in caso di presenza del gestore del servizio. Il ripristino della condizione originaria delle suddette piazzole e della segnaletica orizzontale è a carico della ditta esecutrice dei lavori.
- 12.** Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria devono essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole ecologiche e/o la segnaletica orizzontale di delimitazione dei contenitori di rifiuti urbani, sulla base di standards predisposti a cura dell'Amministrazione Comunale, o in caso di presenza dal gestore del servizio d'intesa con il

Amministrazione Comunale, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.

13. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

14. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

15. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

Art. 16 Servizio di raccolta "porta a porta"

1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti specifici o in mucchi opportunamente legati e/o raccolti a seconda della tipologia dei materiali da conferire. Il ritiro avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada. Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, è possibile procedere al non ritiro del materiale finché questo non sarà reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza stessa assegnataria della dotazione.

2. L'utenza ha l'obbligo di esporre all'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, negli spazi assegnati ed individuati dall'Amministrazione Comunale, negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori (sacchi a perdere/contenitori rigidi), chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

3. I sacchi e/o i contenitori domestici vengono distribuiti gratuitamente all'utenza, in numero proporzionato ai consumi stimati. Sarà effettua la raccolta soltanto dei sacchi idonei alla tipologia del rifiuto.

4. Per alcune frazioni dei R.U. il servizio potrà essere attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza definita, previa richiesta al numero telefonico o attraverso applicazione digitale, che saranno portate a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee (es. verde, ingombranti ecc).

5. Nel caso in cui il cittadino abbia causato la rottura dei sacchetti e/o contenitori domestici o non li abbia idoneamente chiusi ed il contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, sarà il cittadino stesso a provvedere a pulire la zona interessata; nel caso in cui l'imbrattamento sia causato dagli operatori del servizio, saranno invece gli addetti stessi a pulire la zona interessata.

6. Nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

7. L'Amministrazione Comunale, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri sacchi a perdere e/o contenitori rigidi in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico, e l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni indicate.

8. Per le utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive gli appositi contenitori dovranno essere portati nella parte esterna della recinzione negli orari stabiliti e preventivamente comunicati; in alternativa i contenitori potranno essere collocati

all'interno dell'area privata in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il suo raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, ecc...) e a non più di tre metri dal suolo pubblico, consentendo in questo modo agli operatori del servizio di provvedere a svuotare i contenitori entrando nella proprietà privata.

9. Nel caso gli amministratori del condominio e/o titolare/legale rappresentante della Ditta o chi in loro vece, facciano richiesta di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, saranno gli Uffici competenti del Comune a valutare scrupolosamente le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori.

Non potranno essere accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private esistono spazi disponibili.

L'Amministrazione Comunale sarà sollevata da ogni responsabilità civile e penale di ogni danno arrecato a terzi.

10. L'Amministrazione Comunale fornirà alle utenze appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione stessa. Tali contenitori, concessi in comodato d'uso gratuito agli utenti, si considereranno in custodia degli amministratori del condominio e/o ditta o di chi in loro vece ha provveduto a ritirarli (od a cui sono stati consegnati) e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

11. Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi in cui sarà ritenuto necessario da parte dell'Amministrazione Comunale, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici competenti.

12. Per le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani assimilati la consegna dei rifiuti stessi avverrà, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

13. I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né risultare sgradevoli alla vista, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

14. Alle utenze che si insediano nel territorio verrà fornito, a cura dell'Amministrazione Comunale, un kit di contenitori comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

15. Per le utenze servite con modalità "porta a porta" è facoltà dell'Amministrazione Comunale non eseguire l'operazione di svuotamento, qualora nel materiale conferito siano presenti quantitativi di impurità tali da rendere complesse e comunque difficili le operazioni di avvio a recupero. La non conformità verrà segnalata dagli operatori mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Art. 17 Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta

1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori stradali, le relative piazzole di posizionamento e le eventuali isole ecologiche e i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.

Art. 18 Pesatura dei rifiuti

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento.
2. In presenza del Gestore del servizio, lo stesso mette a disposizione dell'Amministrazione Comunale in qualunque momento i dati relativi alla pesatura.

TITOLO V: CENTRI DI RACCOLTA

Art. 19 Centri di raccolta comunali

1. I centri di raccolta comunali rientrano tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani.
2. L'Amministrazione Comunale con Deliberazione della G. M. n. 10 del 27.03.2017 ha approvato il Regolamento Comunale per il centro di raccolta con il quale si determinano i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro di Raccolta disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D. M. 13 Maggio 2009 relativo alla " Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss. mm. ii;

TITOLO VI: MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 20 Divieti generali

1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti.
4. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.
6. E' vietato il conferimento di rifiuti non differenziati al servizio pubblico istituito dall'Amministrazione Comunale da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 21 Divieti specifici

1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.
2. I rifiuti devono, salvo diverse disposizioni, essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, biodegradabili e compostabili.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio.
4. Nelle zone ove è in atto il servizio di raccolta porta a porta, gli utenti devono depositare i rifiuti in sacchetti ben chiusi, o altri contenitori appropriati, nelle aree prospicienti l'abitazione o l'attività e in posizione facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, è consentito il deposito di sacchetti o altri contenitori, secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sul piano stradale, all'esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso della porta dell'abitazione o dell'attività stessa.
5. E' in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali assimilati:
 - a. liquidi in qualsiasi quantità;
 - b. materiali in combustione;
 - c. materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.

CAPO II: AUTOCOMPOSTAGGIO

Art. 22

1. L'Amministrazione Comunale con Deliberazione della G M. n.24 del 01.07.2017 ha approvato il proprio Regolamento che disciplina la pratica del compostaggio domestico come definito dall'art. 183, comma 1 lettera t) del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. ;

CAPO III: TRASPORTO

Art. 23 Trasporto

1. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

TITOLO VII: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 24 Ambito di attività

1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definiti all'art. 8, comma 2, lettera c del presente Regolamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale.

2. Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:

- a. le strade e le piazze, i campi e i ponti compresi i portici ed i marciapiedi, classificati come comunali;
- b. i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
- c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
- d. le aree dei cimiteri;
- e. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;
- f. le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e di giardini comunali aperti al pubblico, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali;
- g. le rive dei corsi d'acqua, dei canali e le spiagge marine ed insulari;
- h. le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

3. Le aree pubbliche e private adibite ad uso pubblico per le quali sia stata concessa dall'Amministrazione Comunale la chiusura con l'apposizione di cancello e/o di qualsiasi strumento idoneo a limitare il libero accesso, non sono assoggettate al servizio pubblico di spazzamento, pulizia e raccolta dei rifiuti.

4. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.

5. Il servizio di spazzamento e pulizia comprende altresì le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale, degli edifici comunali e dei plessi scolastici comunali, di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti costituiti da carogne e/o carcasse di animali morti abbandonati nel territorio comunale.

Art. 25 Frequenza e modalità del servizio

1. L'Amministrazione Comunale, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli

organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio. In presenza del gestore del servizio lo stesso dovrà adeguarsi alle indicazioni della Amministrazione Comunale.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale dare adeguata pubblicizzazione a detto Contratto anche prevedendo forme semplificate e utilizzando il proprio sito.

2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:

- a. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade, piazze ed aree pubbliche;
- b. lavaggio stradale;
- c. operazioni di diserbo stradale;
- d. pulizia delle caditoie;
- e. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
- f. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento;
- g. pulizia dei fossati comunali

Art. 26 Lavaggio stradale

1. Per lavaggio stradale s'intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.

Art. 27 Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e la loro collocazione su veicoli, imbarcazioni e natanti in sosta.

2. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante consegna a mano o tramite introduzione in cassetta postale.

Art. 28 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

Art. 29 Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Art. 30 Fabbricati ed aree scoperte

1. Le aree di uso Amministrazione Comunale dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

Art. 31 Mercati

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali.
3. Per consentire al personale addetto di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture.
4. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, l'Ente promotore deve sottoscrivere apposita richiesta con l'Amministrazione Comunale o convenzione in presenza del gestore del servizio.

Art. 32 Esercizi stagionali, piscine e campeggi

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi, devono comunicare all'Amministrazione Comunale, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area ove si trova l'esercizio e l'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani collocati su area pubblica o concordata.
3. I titolari di esercizi stagionali, piscine e campeggi devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.

4. Ogni onere sostenuto connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto.

Art. 33 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti

1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare all'Amministrazione Comunale, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell'utilizzo.

3. Ogni onere sostenuto connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto.

Art. 34 Manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.

3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.

4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Art. 35 Cantieri

1. I proprietari dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiusi per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

2. I proprietari medesimi sono tenuti a provvedere alla pulizia ed asporto dei rifiuti prodotti dall'attività stessa nelle aree interne, nei tratti stradali e nelle aree confinanti, pubbliche od aperte al pubblico.

3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

TITOLO VIII: ATTIVITA' DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE

Art. 36 Soggetti

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione Comunale si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.
2. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.
3. In presenza del gestore del servizio, lo stesso è tenuto a comunicare annualmente all'Amministrazione Comunale l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo.

Art. 37 Contenuti minimi della convenzione

1. La convenzione di cui al precedente articolo deve contenere:
 - a) il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;
 - b) la durata della convenzione;
 - c) la tipologia dei rifiuti raccolti, modalità di raccolta e mezzi utilizzati;
 - d) i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia.

Art. 38 Requisiti e Principi gestionali

1. Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente da cittadini indigenti residenti nel territorio comunale o legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio comunale.
2. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie.
3. In particolare nell'espletare il proprio servizio dovranno:
 - a) arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - b) evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c) osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d) non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

4. I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero.

5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per il Amministrazione Comunale di determinare quantitativi massimi:

Descrizione	Codice CER
Carta e cartone	150101 – imballaggi in carta e cartone
	200101 – carta e cartone
Metalli ferrosi e non ferrosi	150104 – imballaggi metallici
	200140 – metallo
Plastica	150102 – imballaggi in plastica
	200139 – plastica
Vetro	150107 – imballaggi in vetro
	200102 – imballaggi in vetro
Indumenti e simili	200110 – abbigliamento
	200111 – prodotti tessili

6. Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 Organi di vigilanza e controllo

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza dalle Aziende Socio Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Calabria (A.R.P.A.Cal.). L'Amministrazione Comunale si dota di adeguate forme di controllo per verificare il rispetto, in presenza del gestore del servizio, di quanto previsto dal Contratto di Servizio.

2. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche gli addetti al servizio, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare disservizio.

3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia

necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 40 Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 205/2010, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art. 15 comma 13	Spostamento dei contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art. 15 comma 14	Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art. 15 comma 15	Manomissione o danneggiamento di contenitori	€ 50.00	€ 500.00
Art. 23 commi 3 e 4	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	Vedi artt. 255 e 256 D.Lgs. n.152/2006	
Art 23 comma 5	Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 50.00	€ 500.00
Art 23 comma 6	Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Amministrazione Comunale da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.	€ 100.00	€ 500.00
Art 24 comma 1	Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso /Conferimento di rifiuti speciali con rifiuti urbani.	€ 100.00	€ 500.00
Art 24 comma 5	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 50.00	€ 500.00

Art. 27 comma 3	Conferimento da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico dei rifiuti organici presso i contenitori stradali isole/piazzole ecologiche	€ 100.00	€ 500.00
Art. 32 comma 1	Collocazione di volantini sui mezzi e il loro abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico Volantinaggio svolto in modo non consentito	€ 50.00	€ 500.00
Art. 33	Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti	€ 100.00	€ 500.00
Art. 34	Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	€ 50.00	€ 500.00
Art. 37 comma 2	Mancata pulizia dell'area di posteggio entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali	€ 100.00	€ 500.00
Art. 39	Mancata pulizia dell'area in concessione di pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park durante ed al termine dell'utilizzo	€ 100.00	€ 500.00
Art. 40	Mancata pulizia dell'area al termine della manifestazione pubbliche	€ 100.00	€ 500.00

Art. 41 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs.205/2010 e le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale.

2. Rimangono in vigore i sottoelencati Regolamenti:

1. Regolamento Centro Comunale di Raccolta approvato con Deliberazione della G.M. n. 10 del 27.03.2013;
2. Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio approvato con Deliberazione della G.M. n.24 del 01.07.2016;

3. I presenti regolamenti s'intendono automaticamente abrogati e/o modificati dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con essi contrastanti.

Art. 42 Disposizione finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 10° giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Comunale.